

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DI STUDIO IRIS - soc.cooperativa

1

Art.1- Ambito di applicazione

Il presente REGOLAMENTO si applica alle procedure di Mediazione amministrate da STUDIO IRIS finalizzate alla conciliazione di una controversia nazionale vertente su diritti disponibili che le parti intendano risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, di un invito del giudice, di una clausola contrattuale o volontariamente di propria iniziativa. Per le controversie internazionali possono essere adottati altri regolamenti anche in base ad accordi stipulati con partner esteri. Le parti, di intesa con Studio IRIS, possono derogare al presente Regolamento in qualsiasi momento.

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l' Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l' Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art.2 - Responsabile e Segreteria dell' Organismo

Responsabile dell'Organismo è il Legale Rappresentante della Società che può svolgere attività di mediazione. La Segreteria amministra il servizio di mediazione e nomina i mediatori; svolge la sua attività con neutralità, imparzialità, riservatezza, informalità; non entra nel merito della controversia e non svolge attività di mediazione o di consulenza giuridica e legale.

Art.3 - Avvio del procedimento

La parte (persona fisica o giuridica) che intende avviare la Mediazione deve produrre istanza di mediazione, redatta su modulo predisposto da Studio Iris o altro documento equipollente, da indirizzare e far pervenire alla sede legale, contenente le seguenti indicazioni, a pena di diretta responsabilità delle parti per indicazioni incomplete, inesatte o non veritiere:

- il nome dell' Organismo di Mediazione
- nome, dati identificativi e recapiti, anche telefonici e fax, eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni
- materia ed oggetto della controversia
- le ragioni poste a fondamento della pretesa
- il valore economico della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile o in caso di rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, decide Studio Iris, secondo la normativa vigente, comunicando alle parti il valore di riferimento
- l'accettazione del Regolamento e delle relative tariffe
- l'eventuale atto scritto in cui risulta inserita la clausola di mediazione presso Studio IRIS
- dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso altri organismi di mediazione
- ogni altra informazione ritenuta necessaria

L' originale cartaceo dell' istanza di mediazione può essere fatto pervenire a Studio IRIS con le seguenti modalità:

- Deposito materiale presso la sede legale o sede principale, o sede operativa

- Invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di Studio IRIS indicato sul sito www.mediazioneiris.com e sul fac-simile dell'istanza di mediazione predisposto da Studio IRIS
- Trasmissione a mezzo FAX unicamente al numero della sede legale indicato sul sito e sull'istanza di mediazione
- Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all'indirizzo della sede legale in Viale dell'Ateneo Lucano n.3, 85100 POTENZA

2

La domanda, pena la sua irricevibilità, dovrà essere corredata da copia del versamento della **“spesa di avvio”** e delle **“spese amministrative e postali”** previste dalla tariffa, salvo diversi accordi scritti in deroga. Studio Iris comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro eventuale elemento necessario per lo svolgimento della procedura.

L'istante, di intesa con Studio IRIS, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni all'altra parte con ogni mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Durante i periodi di ferie di Studio Iris, che verranno indicati sul sito www.mediazioneiris.com, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

La Segreteria procede agli adempimenti di cui all'art.8 del D.Lgs. 28/2010, contatta l'altra parte comunicandole l'istanza ed il nominativo del mediatore nonché il luogo del primo incontro e l'invita ad inviare, con ogni mezzo idoneo, **“l'Adesione alla mediazione”** ed a versare le somme **“spesa di avvio e spese amministrative e postali”** previste dalla tariffa, entro e non oltre giorni 7 antecedenti l'incontro con facoltà per Studio IRIS, in mancanza della comunicazione di adesione nel termine indicato, di emettere verbale di mancata partecipazione.

La mediazione si svolge di norma nelle sedi di Studio IRIS che però potrà fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. In caso di non adesione o del decorso di giorni 45 dal deposito della domanda di mediazione, lo Studio comunica alla parte proponente il termine della procedura.

Le parti possono corredare l'istanza di mediazione con documenti, memorie e simili.

Le parti possono accelerare l'avvio della procedura presentando la **“domanda congiunta”** di mediazione. Le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche all'uopo predisposte per garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza e che saranno descritte nel sito www.mediazioneiris.com.

La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti e salva diversa previsione normativa in vigore al momento del deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Lo Studio IRIS può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto un accordo e può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art.137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Studio Iris, al fine di agevolare le parti, predisporrà la modulistica necessaria per il procedimento di mediazione.

Art.4 - Nomina del mediatore - Criteri - Cause di incompatibilità

Il mediatore, soggetto imparziale, indipendente e neutrale, è nominato dalla Segreteria, anche nel caso in cui la mediazione è svolta dal responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco di Studio IRIS tenendo conto, non solo della idoneità tecnica e della esperienza in materia di mediazione, della disponibilità, della

materia, dell' oggetto e delle parti della controversia, ma soprattutto della specifica competenza professionale desunta anche dalla formazione universitaria e dalla tipologia di laurea conseguita, in modo da garantire l' imparzialità e l' idoneità ad un corretto e sollecito espletamento dell' incarico.

La designazione avverrà con l' osservanza dei seguenti criteri inderogabili:

La Segreteria formerà per ciascun mediatore apposito fascicolo e scheda riepilogativa, da aggiornare annualmente, contenente curriculum dettagliato del professionista, attestati di corsi, schede di valutazione dell' operato del mediatore, titoli di studio e professionali, specializzazioni eventualmente possedute nonché attestazioni di procedure e tecniche gestite di mediazione e comunicazione ed ogni altro elemento utile a comprovare la specifica competenza professionale del professionista.

Si provvede a raggruppare in categorie i mediatori iscritti nell' elenco secondo la specifica competenza professionale ed, all' interno di ciascuna di esse, del grado di competenza conseguita in materia di mediazione. Vengono a tal fine individuate tre categorie generali di competenze professionali: GIURIDICO-LEGALI ED UMANISTICHE, TECNICHE e MEDICHE all' interno delle quali saranno individuate, eventualmente, sottocategorie in funzione delle specifiche conoscenze acquisite nella formazione universitaria, della attività professionale esercitata e della esperienza acquisita in percorsi di mediazione. La Segreteria dopo attenta valutazione del curriculum professionale con particolare riguardo alla tipologia di laurea, alle specializzazioni ed alle competenze tecniche in materia di mediazione, nonché all' oggetto della controversia, individua una rosa di mediatori tra cui scegliere quello con la competenza professionale e l'esperienza di mediazione quanto piu' possibile corrispondente alla natura della controversia insorta tra le parti. In tale scelta si terrà conto inoltre della tipologia di mediazione da affidare (obbligatoria, volontaria, delegata) nonché della tipologia del conflitto e della disponibilità del mediatore. In caso di individuazione di piu' mediatori ugualmente idonei ed ugualmente disponibili, si applicherà apposito criterio di turnazione avuto riguardo sia agli incarichi assegnati sia al valore della controversia.

Per controversie di valore superiore ad euro 100.000,00 Studio Iris può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche e linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte indica un ordine di preferenza sulla lista indicata e Studio Iris nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore dando la preferenza, in caso di parità, alla persona piu' anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro giorni 5 Studio IRIS procede alla nomina tra i candidati proposti. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell' elenco di Studio Iris ai fini della eventuale designazione.

Nella domanda di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina di mediatore coloro che sono iscritti ad un ordine o collegi professionali nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.

Costituiscono cause di incompatibilità per la nomina a mediatore : rapporti di parentela con le parti e personali o professionali del mediatore nella controversia.

Salvo diverso accordo tra le parti il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la controversia oggetto della mediazione.

Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione, non può percepire compenso dalle parti in quanto il suo onorario è compreso nelle spese di mediazione; il mediatore ed i suoi ausiliari non possono assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell' opera o del servizio.

Art. 5 - Imparzialità, Indipendenza, sostituzione del mediatore

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di accettazione dell' incarico, di indipendenza e di imparzialità di cui all' art.14,

comma 2, del decreto legislativo n.28/10 con specifico riferimento al Codice europeo di condotta per Mediatori, nonché della insussistenza di cause incompatibilità.

Qualora il mediatore, a procedimento iniziato, comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e comunque in ogni altro eventuale caso di impedimento, Studio Iris informerà tempestivamente le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.

Nei casi di cui all' art.5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 28/10, il mediatore svolge l' incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La Segreteria dello Studio IRIS può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all' esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell' art.11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 28/10. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art.6 - Presenza delle parti-Rappresentanza

Le persone fisiche partecipano personalmente agli incontri di mediazione e possono farsi assistere, previa comunicazione, da persone di fiducia; non possono farsi rappresentare se non in casi eccezionali e per gravi motivi e previa autorizzazione dell' organismo.

Le persone giuridiche partecipano agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per la definizione della controversia.

Art.7- Svolgimento della mediazione

Il mediatore ha piena libertà nel condurre gli incontri di mediazione tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di far trovare una rapida e soddisfacente soluzione della lite. Egli non può imporre alle parti alcuna soluzione, può tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Art.8 - Diritto di accesso agli atti

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che saranno custoditi, per un periodo di mesi tre dalla conclusione della procedura, in apposito fascicolo, anche virtuale, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione . Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Il mediatore e le parti concordano, di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art.9 - Conclusione della mediazione

La mediazione è conclusa quando le parti hanno conciliato la controversia, in caso di impossibilità a raggiungere un accordo, quando siano trascorsi infruttuosamente mesi quattro dall' istanza di mediazione o dall' invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con Studio IRIS.

Il mediatore può aggiornare l'incontro di mediazione per consentire alle parti di analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti ed acquisire quant' altro ritenuto necessario per agevolare la conciliazione; di tanto il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art.10 - Riservatezza - Segreto professionale

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell' organismo, compresi gli avvocati ed i consulenti, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il

procedimento di mediazione. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto ed il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e informazioni acquisite nel procedimento di mediazione ai sensi dell' art.10 del D.lgs. n. 28/10.

Art.11 - Indennità

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione determinate ai sensi dell' art.16, comma 13, del vigente D.M.180/2010 e contenute, al netto di IVA, nella “Tabella delle Indennità di Mediazione” allegata al presente Regolamento. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell' inizio del primo incontro di mediazione. Le indennità comprese le spese vive, amministrative e postali, debbono, comunque, essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all' art.11 del D.lgs. n.28/10. Nelle ipotesi di cui all' art.5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo ed il mediatore si possono avvalere di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali ; il loro compenso non rientra nelle indennità di cui sopra, è a carico delle parti e viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

Art.12 - Responsabilità delle parti

Configurano responsabilità esclusiva delle parti:

- l'individuazione della assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, pregiudiziali, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti al momento del deposito dell'istanza
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l' azione giudiziale nelle materie in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità
- le indicazioni necessarie circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell' istanza di mediazione, nonché la determinazione del valore della controversia
- le indicazioni dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni
- la forma, la natura ed il contenuto dell' atto di delega al proprio rappresentante
- le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti del gratuito patrocinio , dichiarazioni inerenti alla inesistenza di più domande relative alla stessa controversia. Dichiarazioni inerenti alla identità personale delle parti presenti al procedimento o dei rappresentanti delle stesse ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione del procedimento.

Art.13 - Tirocinio assistito

Studio IRIS, consentirà, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all' art.4, comma 3, lettera b) di cui al D.M.180/2010 per come integrato dal D.M. n. 145/2011, art.4.

Il Tirocinio consiste nell' assistenza durante il procedimento di mediazione ed in particolare nella osservazione dell'operato del mediatore esperto, nella partecipazione a successivi incontri finalizzati all'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate, nonché in altre attività e servizi che l'organismo ritenga utili ed opportuni al fine del completamento della formazione dei mediatori.

Gli aspiranti tirocinanti dovranno produrre apposita istanza all'organismo per essere inseriti in apposito elenco di tirocinanti; avranno preferenza e precedenza i mediatori che frequentano i corsi aggiornamento dello stesso organismo, se questi è anche ente di formazione, o di organismi o di enti di formazione con i quali Studio IRIS intrattiene rapporti di collaborazione. Studio IRIS assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, sentite le parti ed il mediatore designato, i tirocinanti alle procedure di mediazione tenendo conto dell'oggetto della controversia e della formazione del mediatore. Le parti ed il mediatore potranno, in qualsiasi momento, chiedere l'allontanamento del tirocinante che parteciperà agli incontri senza poter interferire nel procedimento di mediazione. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di segreto professionale, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto ad alcun compenso.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo n.28 del 4 marzo 2010, al D.M. n.180 del 18 ottobre 2010, al D.M. n.145 del 6 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.15 - Allegati

Sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento, i seguenti allegati:

- Tabella delle indennità di mediazione (con art.16 del D.M.180/2010)
- Codice Europeo di condotta per mediatori
- Scheda di valutazione del servizio di mediazione